

Disciplina per la salvaguardia da abusi e molestie nell'ambito delle attività connesse allo sport del Canottaggio

Tutte le forme di molestia e abuso costituiscono una violazione del Codice Etico della Federazione Italiana Canottaggio, nonché del Codice Etico del CIO e della FISA, ai quali si ispira.

Molestie ed abusi – definizione

In linea generale si individuano cinque tipologie di molestie ed abusi che possono essere perpetrati anche combinati tra di loro:

- 1) Abuso psicologico
- 2) Abuso fisico
- 3) Molestie sessuali
- 4) Abusi sessuali
- 5) Negligenza

Definizioni

- 1) Abuso psicologico

Ricomprende qualsiasi atto indesiderato, ivi compreso l'isolamento, le molestie verbali, le umiliazioni, le intimidazioni o qualsiasi altro trattamento che possa colpire l'identità, la dignità e l'autostima di un soggetto;

- 2) Abuso fisico

Qualsiasi atto volontario ed indesiderato – es. pugni, percosse, calci, ecc. – che provochi un trauma fisico o delle lesioni. Tale tipo di abuso può anche essere perpetrato inducendo:

- ad attività fisica forzata o inappropriata (es. carichi di lavoro inappropriati per il fisico o per l'età; quando provocano lesioni o dolori);
- al consumo forzato di alcool e/o sostanze stupefacenti;
- a pratiche di doping forzato.

- 3) Molestie sessuali

Qualsiasi condotta indesiderata di natura sessuale, verbale e/o fisica, fino ad assumere la forma di abuso sessuale.

- 4) Abuso sessuale

Qualsiasi condotta di natura sessuale, perpetrata anche senza contatto fisico, il cui consenso sia stato forzato, manipolato o non dato.

- 5) Negligenza

Comportamento prevalentemente omissivo dell'allenatore o di altra persona che ha dei doveri nei confronti dell'atleta, e risulta mancante nel dare attenzione, stimoli e considerazione allo stesso. Ma anche negligenza e trascuratezza, attraverso l'umiliazione, l'isolamento o atteggiamenti intimidatori, che causano o potrebbero causare danni emotivi o fisici o un pericolo imminente di tale natura.

Tipologie

Le molestie ed abusi possono essere riconducibili alla razza, al credo religioso, al colore, all'origine etnica, agli attributi fisici, all'orientamento sessuale, alla disabilità, allo stato socio-economico ed alle capacità atletiche. Possono essere riferiti ad uno o più episodi e possono essere perpetrati di persona, via web, in chat, sui social, ecc.

La molestia e l'abuso sono intenzionali e coercitivi.

Possono derivare da un abuso di autorità o potere, che si estrinseca attraverso l'uso improprio di una posizione posta in essere da una persona nei confronti di un'altra.

Quando procedere con la segnalazione

La segnalazione dovrà essere effettuata nei seguenti casi :

- Sempre se la persona che si ritiene abbia subito molestia o abuso è minorenne;
- Se maggiorenne solo nel caso in cui vi sia consenso, fatta eccezione nel caso in cui vi sia rischio di un danno alla persona;
- Se maggiorenne e portatore di una disabilità intellettiva previa acquisizione espresso consenso del legale rappresentante (amministratore di sostegno o tutore).

Organismo di tutela

Per garantire il rispetto e l'osservanza della presente disciplina il Consiglio Federale istituisce e nomina un ORGANISMO DI TUTELA.

Esso è composto da tre componenti, uno dei quali con funzioni di Presidente.

I componenti durano in carica quattro anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti tra esperti in materie psicologiche ed in materie giuridiche, individuati tra persone di riconosciuta integrità e con esperienza nel campo sportivo e non appartenenti a:

- Organi elettivi centrali e periferici della Federazione;
- Ufficio del Procuratore federale e Organi di Giustizia.

L'Organismo di tutela ha i seguenti compiti:

- ricevere le segnalazioni di violazione della presente Appendice, alle quali sono applicate apposite procedure di sicurezza per garantire un'adeguata tutela di riservatezza. Le segnalazioni devono essere inoltrate tramite posta elettronica al seguente indirizzo: organismotutela@canottaggio.org trasmettendo l'allegato modulo compilato in ogni sua parte;
- svolgere attività d'indagine e controllo con riguardo all'attuazione e al rispetto delle norme della presente appendice;
- valutare l'opportunità di informare delle violazioni riscontrate gli organi competenti.

La documentazione, relativa alle segnalazioni comunque pervenute e alle attività compiute, è raccolta in un "Registro delle segnalazioni". L'accesso a tale registro è consentito ai soli componenti dell'Organismo di Tutela ed al funzionario federale incaricato delle operazioni di segreteria.